

STATUTO

Denominazione, sede , scopo

Art. 1) E' costituita l'Associazione Regionale Produttori Erbe del Friuli Venezia Giulia, di seguito detta anche A.R.P.E. FVG.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 2) L'Associazione A.R.P.E. FVG fissa la sua sede a Cividale del Friuli (UD), Via Firmano 14, con riserva di istituire sedi secondarie ed aprire succursali sul territorio Nazionale e dell'Unione Europea (UE) nel rispetto delle Normative vigenti. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

Art. 3) L'Associazione ha lo scopo di:

promuovere e sviluppare la conoscenza e la coltivazione delle erbe, frutti e, in generale, piante con valenza aromatica, medicinale, per uso alimentare, denominate di seguito "Erbe";

sviluppare un movimento a favore e sostegno della coltivazione di tali Erbe sul territorio della Regione FVG (e limitrofe);

promuovere le tecniche di coltivazione ecocompatibili delle Erbe, favorendo l'accesso delle aziende alle certificazioni biologiche;

promuovere l'aggiornamento tecnico dei soci, organizzando iniziative volte a informare, documentare, supportare le scelte tecniche degli Associati in tutte le fasi della produzione trasformazione, commercializzazione e post vendita dei prodotti;

organizzare su propria iniziativa e/o su incarico di singoli soci aderenti all'Associazione iniziative di promozione e/o vendita dei prodotti dei soci;

realizzare ricerche di mercato, piani di coltivazione, coordinarne l'esecuzione, stabilire disciplinari di produzione, lavorazione, trasformazione e conservazione, realizzare e gestire impianti di raccolta, trattamento, conservazione, trasformazione, promozione e vendita dei prodotti dei soci, ivi compresa l'organizzazione di convegni e partecipazione a fiere;

promuovere, assieme alle coltivazioni, la tutela, la valorizzazione e la crescita del territorio in cui tale attività viene esercitata, la sua cultura, il contesto socioeconomico in cui si radicano le aziende degli associati, ponendosi come elemento attivo nel tessuto sociale;

partecipare a fiere, eventi e manifestazioni ed in via sussidiaria e complementare esercitare attività di commercializzazione dei prodotti

dei soci direttamente o su loro incarico, assumere oneri diretti ed indiretti connessi con questa attività, organizzare trasporti, vendite, fatta salva la resa di conto al socio;

statuire disciplinari di coltivazione, marchi di qualità, certificazioni, richiedere il riconoscimento delle produzioni così ottenute a livello locale ed Europeo;

in generale promuovere, organizzare, coordinare iniziative volte a valorizzare le produzioni dei soci, a qualificarne l'immagine, a migliorarne la collocazione sul mercato;

organizzare, nell'interesse e su richiesta esplicita dei soci, gruppi di acquisto di materiali e prodotti per l'esercizio dell'attività, ivi compresa la sottoscrizione di polizze assicurative, di servizi di qualsiasi genere e natura di supporto alla gestione del coltivatore: analisi del terreno, consulenze, etc.;

contattare o essere contattata, a nome e per conto dei produttori interessati, da acquirenti delle produzioni, e supportare il socio stesso nelle trattative di vendita e post-vendita;

dare, su richiesta dei singoli soci, supporto amministrativo, contabile, gestionale, legale e quanto fosse opportuno o necessario nell'interesse dei singoli soci;

rappresentare le esigenze e le problematiche dei soci a livello istituzionale locale, Provinciale e Regionale, ad intrattenere rapporti con le Istituzioni.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) dalle quote sociali;
- e) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

Art. 5) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto da Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro 60 giorni il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Associati

Art. 6) L'Associazione è composta da:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci simpatizzanti
- e) Soci sostenitori

Sono Soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono Soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte nel settore delle Erbe. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci ordinari le persone la cui domanda di ammissione scritta sarà stata accettata dal Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I Soci ordinari potranno essere:

- aziende agricole professionali, sia nella veste di persone fisiche che giuridiche;
- tecnici qualificati ed esperti nel settore della coltivazione e nelle filiera delle Erbe.

I soci simpatizzanti possono essere persone fisiche che, a fronte del pagamento di una quota annualmente stabilita dal Consiglio possono partecipare a iniziative promosse dall'Associazione, senza esercitare comunque diritto di voto.

Art. 7) L'adesione all'Associazione come socio fondatore e ordinario comporta, per il socio maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di socio cessa per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità viene dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà stabilita dall'Assemblea degli associati per comportamento contrastante con gli scopi statuari.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

Amministrazione

Art. 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette; i membri vengono eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione deve provvedere alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 9) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Tesoriere, ove a tali nomine non abbia già provveduto l'Assemblea degli Associati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni; in sua assenza il Vicepresidente ne esercita le funzioni. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Segretario Tesoriere, eventualmente nominato dal Consiglio, potrà essere anche esterno allo stesso. Il Consiglio potrà inoltre, per specifiche tematiche, dare deleghe a soggetti esterni al Consiglio scelti fra i soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti previa approvazione del Consiglio stesso.

Art. 10) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri o, comunque, almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione.

In particolare il Consiglio stila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati e che dovrà essere approvato alla prima Assemblea dei Soci successiva alla sua stesura; nel Regolamento interno che sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, saranno indicate le regole di funzionamento dell'Associazione, potranno essere fissate le quote di ammissione a Soci, fissate le regole per l'erogazione dei servizi concordati ai soci, determinate le modalità di conferimento di prodotti, partecipazione a fiere e mercati sotto il marchio dell'Associazione, etc.

Assemblee

Art. 12) L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,

mediante convocazione scritta diretta a ciascun associato o affissione all'Albo dell'associazione dell'avviso di Convocazione contenente l'Ordine del Giorno fissato dal Consiglio di Amministrazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione all'Assemblea potrà, inoltre, essere pubblicata sul sito dell'associazione, inviata via e-mail, con fax o via e-mail certificata o raccomandata A/R. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati ai sensi dell'art. 20 del C.C.,

Art. 13) L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, quella straordinaria sulle modifiche all'Atto costitutivo e statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 14) Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento delle quote annue di adesione all'Associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare tramite altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alle responsabilità dei Consiglieri.

Tutti i soci fondatori e ordinari maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Art. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento nell'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2532 del C.C. La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione, tramite assemblea Straordinaria, è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art. 16) All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Collegio dei revisori

Art. 17) La gestione dell'Associazione può essere controllata da un Collegio dei revisori, costituito da 3 membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea degli Associati. Il Collegio di revisori resta in carica tre (3) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche se individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Scioglimento

Art. 18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del C.C. dall'assemblea, la qual procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, che viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto al Comune (o ad Associazione aventi finalità analoghe) con fini di utilità sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.